



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Dirigenziale n. 10 del 30/08/2017

Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO AUTORIZZATIVO E LA MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SITO IN VIA CANNIZZOLI - TRAPPITELLO - TAORMINA. (FOGLIO 11 PART. 757 SUB. 7).

IL DIRIGENTE

Visto il rapporto di servizio redatto congiuntamente dall'U.T.C. e dal Comando P.M. in data 07/08/2017 presso l'immobile sito in Via Cannizzoli s.n. di proprietà del Sig. **Siligato Massimiliano** nato a Taormina il 16/09/1978 ed ivi residente in Via Cannizzoli s.n. – (Cod. Fisc. SLG MSM 78P16 L042J) da cui si evince che ha realizzato lavori in assenza di idoneo titolo autorizzativo nell'immobile sopra descritto e distinto in catasto al foglio di mappa n. 11 part. 757 sub. 7 e precisamente ha realizzato una delimitazione in muratura con blocchi di cemento di ml. 24,65 per un' altezza di ml. 1,00 la stessa è provvista di n. 3 pilastri in ferro 0,12 x 0,12 x h. 2,00 ml. e n. 2 pilastri in ferro 0,10 x 0,10 x h. 2,00 ml. per la posa di due cancelli.

Considerato che non può tollerarsi l'esecuzione di lavori in assenza di idoneo titolo autorizzativo;

Vista la L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 16/2016 di recepimento del D.P.R. 380/01;

Vista la L.R. n° 26 del 15/05/1986;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Edilizia e le N.A. del P.R.G. della Città, approvato con D.A. n°54/76;

Visto il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Al Sig. **Siligato Massimiliano** nato a Taormina il 16/09/1978 ed ivi residente in Via Cannizzoli s.n. – (Cod. Fisc. SLG MSM 78P16 L042J) **la demolizione delle opere abusivamente realizzate in assenza di idoneo titolo autorizzativo e la messa in pristino dello stato dei luoghi**, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente con l'avvertenza che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la rimozione, si procederà d'ufficio con addebito delle spese, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste per legge; Inoltre decorsi i 90 (novanta) giorni di cui sopra, accertata l'inottemperanza alla presente ordinanza verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo compreso tra €. 2000,00 e €. 20.000,00, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste (comma 4 bis art. 31 DPR 380/2001).

DISPONE

che il superiore provvedimento venga notificato alla Ditta sopra intimata, per le proprie competenze e responsabilità.

Il Comando dei VV.UU. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**